

Prot. n. 26336 del 16/03/2023

## CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE (cod. progr. n. 180 – 9/3/2023)

OGGETTO **Approvazione dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di avena ‘Bionda’”, da stipularsi con la ditta CGS SEMENTI spa e dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, della varietà di avena ‘Rogar 8’”, da stipularsi con la ditta S.I.S.-SOCIETA’ ITALIANA SEMENTI spa.**

### IL DIRETTORE

**VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

**VISTO** lo Statuto del CREA approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

**VISTO** l’art. 1, comma 4, dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un’Amministrazione centrale;

**VISTI** il “*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*” ed il “*Regolamento di Amministrazione e Contabilità*” e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111/2022 e n. 112/2022, assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

**VISTI** i decreti commissariali CREA n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);

**VISTO** il decreto presidenziale CREA n. 121424 del 23 dicembre 2021 recante la nomina del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

**VISTI** gli artt. 11 e 16 del “*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*” citato, che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 24805 del 18 marzo 2022 riguardante la semplificazione delle procedure per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA, il

quale prevede che le attività in corso relative a detta valorizzazione debbano essere ricondotte alle nuove disposizioni, nonché la relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 26193 del 23 marzo 2022;

**VISTO** l'Avviso pubblico (prot. CREA n. 65264 – 6 luglio 2022) finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse per le varietà di avena 'Bionda' e 'Rogar 8', di costituzione CREA, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in data 7 luglio 2022, avente per oggetto l'individuazione di contraenti a cui affidarne la moltiplicazione ai fini della commercializzazione;

**VISTA** la determinazione direttoriale n. 883 del 29 settembre 2022 (prot. CREA n. 90517 – 6 ottobre 2022) del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali che individua le ditte CGS SEMENTI spa (Acquasparta, TR) e S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa (San Lazzaro di Savena, BO) quali contraenti per la stipula di contratti di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, delle varietà di avena 'Bionda' e 'Rogar 8', rispettivamente

### **DETERMINA**

per quanto riportato in premessa

#### **Articolo 1**

Di approvare gli schemi, allegati:

- *Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione della varietà di avena 'Bionda', da stipularsi con la ditta CGS SEMENTI spa (Acquasparta, TR)*
- *Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione della varietà di avena 'Rogar 8', da stipularsi con la ditta S.I.S.-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa (San Lazzaro di Savena, BO)*

#### **Articolo 2**

Di trasmettere copia del presente provvedimento ad UDG5-Ufficio Trasferimento tecnologico per il seguito di competenza.

F.to Il Direttore  
(Prof. Nicola Pecchioni)

# **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI AVENA BIANCA 'BIONDA'**

TRA

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

E

**CGS Sementi spa** (di seguito DITTA) con sede legale in Strada Spoletina, 5 – 05021 Acquasparta (TR), Codice Fiscale e Partita IVA 01363630433, nella persona del sig. Fabio Fuselli, nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
- il CREA persegue, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) ed l) dello Statuto, che prevede come attività istituzionale, lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali ed internazionali che regolano il settore;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- la Ditta è co-responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena 'Bionda' (codice SIAN n. 8340), iscritta con D.M. 14/10/2003 (G.U. 23/10/2003 n. 247) nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- per la varietà di avena 'Bionda' è attiva privativa per nuova varietà vegetale rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (n. 2314, con scadenza 5/1/2029) del Ministero delle imprese e del made in Italy, ed il CREA è titolare dei relativi diritti patrimoniali;
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), ha inteso acquisire con Avviso pubblico (prot. CREA n. 65264 - 6/7/2022), pubblicato il 7/7/2022 sul sito web istituzionale dell'ente, manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate ad ottenere i diritti di moltiplicazione, nel solo territorio italiano, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", della varietà di avena 'Bionda';
- la DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato il proprio interesse (prot. CREA n. 75943 - 10/8/2022) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva;
- il CREA-CI con determina direttoriale n. 883 del 29/9/2022 (prot. n. 90519 – 6/10/2022) ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", della varietà di avena 'Bionda';
- il CREA-CI con determina direttoriale n. 180 del 9/3/2023 (prot. n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_) ha approvato lo schema di contratto di licenza esclusiva da stipulare tra le Parti;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di avena 'Bionda'

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio italiano, della varietà di avena 'Bionda' per la commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

La DITTA distribuirà sul mercato estero, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

La DITTA, anche mediante aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, attuerà l'attività di moltiplicazione sementiera nel solo territorio italiano.

L'eventuale diffusione commerciale in altri Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD, per il gruppo "Cereals", dovrà essere autorizzata per iscritto dal CREA ed i corrispettivi dovranno corrispondere a quelli indicate all'art. 6.

### **Art. 3 - Sublicenze**

Ai fini della diffusione commerciale, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e che avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare, per le attività connesse, esclusivamente nel territorio contrattuale, salvo eventuali estensioni della diffusione commerciale concesse dal CREA alla DITTA come previsto al precedente art. 2, ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della stessa.

### **Art. 4 - Costitutore e responsabilità del mantenimento in purezza**

La DITTA riconosce il CREA quale costitutore della varietà di avena 'Bionda'.

La DITTA è co-responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena 'Bionda' ed il CREA, nella sua qualità di costitutore, si riserva di riprendere interamente, sotto la sua responsabilità, il mantenimento in purezza.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di 15 (quindici) anni, salvo quanto previsto negli artt. 12 e 13, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali, a partire dalla data di ultima sottoscrizione del presente contratto, e fino al termine dello stesso, in ragione dell'andamento di mercato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il presente contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

## Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna:

- ad acquistare all'atto della stipula, al fine di implementare il piano di sviluppo e diffusione di cui all'art. 7, dal CREA-CI, al prezzo di IVA esclusa (franco partenza azienda agraria CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), 500 kg di seme tecnico in natura di categoria PB5G, da selezionare ed eventualmente conciare a propria cura
- a sostenere il costo di mantenimento annuale della privativa per nuova varietà vegetale UIBM fino alla scadenza del presente contratto e comunque fino alla sua eventuale risoluzione, rimborsando le spese sostenute dal CREA entro 30 gg dal ricevimento della relativa documentazione di avvenuto pagamento. I costi del mantenimento annuale previsti, fatte salve eventuali variazioni disposte dall'UIBM, sono quelli di seguito riportati:
  - 2023 (16° anno) **€ 607,00**
  - 2024 (17° anno) **€ 640,00**
  - 2025 (18° anno) **€ 674,00**
  - 2026 (19° anno) **€ 708,00**
  - 2027 (20° anno) **€ 741,00**
- a presentare direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti patrimoniali in capo al CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione nonché di ogni altra eventuale forma di tutela specifica in singoli Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetti da esso delegati, al termine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti, incluse quelli posti in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita ad uso alimentare o non alimentare del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetti da esso delegati, la DITTA si impegna a versare, a partire dalla campagna di vendita 2023/24, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Corrispettivi (€/t)</b>
Pre-base e Base	
R1	
R2	

Il calcolo dei corrispettivi da versare è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

I corrispettivi verranno rivalutati a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni

contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 7 - Obiettivi di vendita**

La DITTA si impegna alla diffusione commerciale nel territorio contrattuale della varietà come indicato nella tabella sottostante.

Il piano di sviluppo e diffusione, si riferisce all'obiettivo minimo di produzione certificata e vendita relativa ai quantitativi derivati dal seme certificato, e comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

<b>PIANO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE (t/annue di seme certificato e venduto)</b>					
<b>Categoria di certificazione sementiera</b>	<b>Campagna di vendita</b>				
	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>	<b>2027/28</b>
Pre-base / Base					
R1					
R2					

La DITTA accetta il piano di sviluppo e diffusione, quale quantitativo minimo di seme certificato e venduto sul quale applicare comunque i corrispettivi anche se tale obiettivo non venisse raggiunto.

Il CREA, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2024, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il mese di settembre dell'anno precedente.

Il CREA, quale costituente, dal momento in cui rientrasse interamente sotto la sua responsabilità il mantenimento in purezza della varietà, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 (*Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/2031 e del Regolamento UE 2017/625*) valutandone, di volta in volta, l'opportunità e l'adeguatezza nonché le autorizzazioni alla cartellinatura.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA, quale costituente, qualora quest'ultimo riprendesse interamente sotto la sua responsabilità il mantenimento in purezza della varietà, l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte sementiere da essa incaricate, movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato
- a realizzare l'attività di moltiplicazione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale

### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA, in qualsiasi momento, potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto. La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetti da esso delegati, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di avena 'Bionda'. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini nonché a superfici agricole, al personale del CREA, oppure a loro delegati, per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà di avena 'Bionda' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, la DITTA, qualora partecipi al processo di selezione, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per il quale il CREA si riserva di definire gli aspetti economici, per moltiplicare e commercializzare le sementi certificate di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione, fermo restando i diritti patrimoniali interamente in capo al CREA.

### **Art. 10 - Garanzie**

La varietà di avena 'Bionda' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

## **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, supportati da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che si ritengono autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta presunta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal Codice Civile.

## **Art. 13 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, sia nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme.

Nel caso di richiesta di risoluzione contrattuale anticipata, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al CREA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il mese di agosto trovando applicazione a valersi quale penultima annualità di moltiplicazione ed il CREA non rilascerà alcuna autorizzazione art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021, e la DITTA si impegna alla sola produzione di semente di categoria R2.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dall'ultima campagna ufficiale di certificazione con obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti.

Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto o venduto per uso alimentare o non alimentare e la verifica dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione o vendita per uso alimentare o non alimentare che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.



Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

Nel caso di cessione delle azioni della DITTA a terzi, ovvero di operazioni di fusione, incorporazione o di confluenza in altro soggetto, il presente contratto conserverà efficacia solo con il consenso formalmente espresso dal CREA che si riserva di effettuare le necessarie valutazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 14 - Diritto di recesso**

E' possibile recedere dal presente contratto, in ogni momento, mediante comunicazione tra le Parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 13. Qualora tale diritto fosse esercitato da CREA il presente contratto è da intendersi risolto.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 - 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

#### **Art. 16 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi ed a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili e tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

**CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)**

S.S. 673 - Metri 25200

71122 FOGGIA (FG)

Tel: +39-0881-742972

E-mail: [ci@crea.gov.it](mailto:ci@crea.gov.it)

PEC: [ci@pec.crea.gov.it](mailto:ci@pec.crea.gov.it)

e, p.c.

**CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via della Navicella, 2/4

00184 ROMA (RM)

Tel: +39-06-47836257

E-mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it)

PEC: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

Per la DITTA

**CGS Sementi spa**

Strada Spoletina, 5

05021 ACQUASPARTA (TR)

Tel: +39-0744-943791

E-mail: [info@cgssementi.it](mailto:info@cgssementi.it)

PEC: [cgs@legmail.it](mailto:cgs@legmail.it)

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

**Art. 18 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 10 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

**CREA**

Il Direttore Generale  
Stefano Vaccari  
(*firmato digitalmente*)

**CGS SEMENTI SPA**

Il Legale Rappresentante  
Fabio Fuselli  
(*firmato digitalmente*)

# **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI AVENA 'ROGAR 8'**

TRA

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott. Stefano Vaccari, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

E

**S.I.S-Società Italiana Sementi spa** (di seguito DITTA) con sede legale in Via Mirandola, 5 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03585111200, nella persona del sig. Mauro Tonello, nella sua qualità di Legale Rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D.Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
- il CREA persegue, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) ed l) dello Statuto, che prevede come attività istituzionale, lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali ed internazionali che regolano il settore;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- il CREA è costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena denominata 'Rogar 8' iscritta (codice SIAN n. 607) con D.M. 29/9/1969, nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), ha inteso acquisire con Avviso pubblico (prot. CREA n. 65264 - 6/7/2022), pubblicato il 7/7/2022 sul sito web istituzionale dell'ente, manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate ad ottenere i diritti di moltiplicazione, nel solo territorio italiano, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", della varietà di avena 'Rogar 8';
- la DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato il proprio interesse (prot. CREA n. 77253 - 24/8/2022) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva;
- il CREA-CI con determina direttoriale n. 883 del 29/9/2022 (prot. n. 90519 - 6/10/2022) ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la moltiplicazione, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificatamente al gruppo "Cereals", della varietà di avena 'Rogar 8';
- il CREA-CI con determina direttoriale n. 180 del 9/3/2023 (prot. n. \_\_\_\_\_ - \_\_/\_\_/\_\_) ha approvato lo schema di contratto di licenza esclusiva da stipulare tra le Parti;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di moltiplicare ai fini della diffusione commerciale, la varietà di avena 'Rogar 8'

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la moltiplicazione, nel territorio italiano, della varietà di avena 'Rogar 8' per la commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD e specificamente al gruppo "Cereals".

La DITTA distribuirà sul mercato estero, esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione.

La DITTA, anche mediante aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, attuerà l'attività di moltiplicazione sementiera nel solo territorio italiano.

L'eventuale diffusione commerciale in altri Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD, per il gruppo "Cereals", dovrà essere autorizzata per iscritto dal CREA ed i corrispettivi dovranno corrispondere a quelli indicate all'art. 6.

### **Art. 3 - Sublicenze**

Ai fini della diffusione commerciale, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/società con le quali potrà sottoscrivere appositi contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione per le proprie finalità commerciali, che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA e che avranno termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione potranno operare, per le attività connesse, esclusivamente nel territorio contrattuale, salvo eventuali estensioni della diffusione commerciale concesse dal CREA alla DITTA come previsto al precedente art. 2, ed effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della stessa.

### **Art. 4 - Costitutore e responsabilità del mantenimento in purezza**

La DITTA riconosce il CREA quale costitutore della varietà di avena 'Rogar 8'.

Il CREA è responsabile del mantenimento in purezza della varietà di avena 'Rogar 8' e tutto quanto a ciò collegato è sotto la responsabilità dell'ente.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il presente contratto avrà durata di 15 (quindici) anni, salvo quanto previsto negli artt. 12 e 13, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali, a partire dalla data di ultima sottoscrizione del presente contratto, e fino al termine dello stesso in ragione dell'andamento di mercato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il presente contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

## Art. 6 - Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA si impegna:

- ad acquistare all'atto della stipula, al fine di implementare il piano di sviluppo e diffusione di cui all'art. 7, dal CREA-CI, al prezzo di € /t IVA esclusa (franco partenza azienda agraria CREA 'Manfredini' in Foggia, FG), 800 kg di seme tecnico in natura di categoria PB5G, da selezionare ed eventualmente conciare a propria cura
- a presentare direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti patrimoniali in capo al CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione nonché di ogni altra eventuale forma di tutela specifica in singoli Paesi, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore* e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetti da esso delegati, al termine della campagna di vendita e al più tardi entro il mese di maggio, una dichiarazione relativa ai volumi di sementi certificate complessivamente vendute, incluse quelle poste in commercio dai sub-licenziatari.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza redatto dal CREA-Centro di ricerca Difesa e Certificazione (di seguito CREA-DC) o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

In caso di distruzione o vendita ad uso alimentare o non alimentare del prodotto in giacenza, la DITTA dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetti da esso delegati, la DITTA si impegna a versare, a partire dalla campagna di vendita 2023/24, i corrispettivi come indicati nella tabella sottostante:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Corrispettivi (€/t)</b>
Pre-base e Base	
R1	
R2	

Il calcolo dei corrispettivi da versare è da intendersi IVA esclusa ed è relativo al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze documentate a mezzo di apposito verbale redatto dal CREA-DC o da organi terzi preposti nei singoli Stati oppure da terzi demandati dal CREA per eventuali controlli e sopralluoghi.

I corrispettivi verrà rivalutati a partire dal 5° anno di applicazione del presente contratto, ed ogni 5 anni, in misura non inferiore alla somma del tasso di inflazione medio ISTAT del quinquennio precedente. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale anticipata del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN: IT 19S0100503382000000218660 --- BIC/SWIFT: BNLIITRR), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

## Art. 7 - Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla diffusione commerciale nel territorio contrattuale della varietà come indicato nella tabella sottostante.

Il piano di sviluppo e diffusione, si riferisce all'obiettivo minimo di produzione certificata e vendita relativa ai quantitativi derivati dal seme certificato, e comprensivo dei quantitativi derivanti dalle eventuali sub-licenze rilasciate:

<b>PIANO DI SVILUPPO E DIFFUSIONE</b> <b>(t/annue di seme certificato e venduto)</b>					
<b>Categoria di certificazione sementiera</b>	<b>Campagna di vendita</b>				
	<b>2023/24</b>	<b>2024/25</b>	<b>2025/26</b>	<b>2026/27</b>	<b>2027/28</b>
Pre-base / Base					
R1					
R2					

La DITTA accetta il piano di sviluppo e diffusione, quale quantitativo minimo di seme certificato e venduto sul quale applicare comunque i corrispettivi anche se tale obiettivo non venisse raggiunto.

Il CREA, salvo cause di forza maggiore, si impegna a fornire entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2024, un quantitativo di seme pre-base certificato o certificabile la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il mese di settembre dell'anno precedente.

Il CREA, quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 (*Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/2031 e del Regolamento UE 2017/625*) valutandone, di volta in volta, l'opportunità e l'adeguatezza nonché le autorizzazioni alla cartellinatura.

La DITTA si riserva di richiedere al CREA, quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza, l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante ditte sementiere da essa incaricate, movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato
- a realizzare l'attività di moltiplicazione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale

## Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, il CREA si riserva la facoltà di attuare controlli, anche attraverso soggetti da esso delegati, presso tutte le sedi della DITTA, durante le fasi di moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione del seme fornendo informativa scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA, in qualsiasi momento, potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante. E' concessa al CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite soggetto da esso incaricato ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto. La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di avena 'Rogar 8'.

La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri magazzini nonché a superfici agricole, al personale del CREA, oppure a loro delegati, per la verifica di quanto dichiarato, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà di avena 'Rogar 8' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici, collegati al suo ruolo di costituente. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, il CREA lo comunicherà alla DITTA, che, qualora interessata, potrà partecipare al processo di selezione, tramite apposito atto scritto di sviluppo congiunto.

### **Art. 10 - Garanzie**

La varietà di avena 'Rogar 8' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicithe.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi
- abbia idoneità ad un particolare uso né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura

### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

### **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati, supportati da elementi concreti, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte. Resta inteso che il CREA avrà la facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti che si ritengono autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati e tale decisione dovrà

comunque essere comunicata per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scoperta di detta presunta contraffazione o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, salvo il diritto del CREA di intervenire nel processo in ogni momento, secondo le regole previste dal Codice Civile.

### **Art. 13 - Inadempimenti, risoluzione del contratto, restituzione della varietà e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente contratto, sia nel caso la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà o non sia in grado di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita indicati all'art. 7, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente contratto la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA e la DITTA con effetto immediato non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme.

Nel caso di richiesta di risoluzione contrattuale anticipata, la relativa comunicazione dovrà essere inviata al CREA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il mese di agosto trovando applicazione a valersi quale penultima annualità di moltiplicazione ed il CREA non rilascerà alcuna autorizzazione art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021, e la DITTA si impegna alla sola produzione di semente di categoria R2.

Ferma restando la risoluzione, la DITTA e le aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie potranno procedere alla vendita del seme già certificato in proprio possesso, fino ad esaurimento delle scorte, entro un anno dall'ultima campagna ufficiale di certificazione con obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti.

Oltre tale periodo, il seme invenduto andrà distrutto o venduto per uso alimentare o non alimentare e la verifica dell'avvenuta distruzione o dell'avvenuto cambio di destinazione del prodotto sementiero sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione o vendita per uso alimentare o non alimentare che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata a far fronte alle proprie obbligazioni.

Nel caso di cessione delle azioni della DITTA a terzi, ovvero di operazioni di fusione, incorporazione o di confluenza in altro soggetto, il presente contratto conserverà efficacia solo con il consenso formalmente espresso dal CREA che si riserva di effettuare le necessarie valutazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso, se non nei limiti di cui al precedente art. 3.

### **Art. 14 - Diritto di recesso**

E' possibile recedere dal presente contratto, in ogni momento, mediante comunicazione tra



le Parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso o alla risoluzione del presente contratto, nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro un anno dal recesso o dalla risoluzione stessa come indicato al precedente art. 13. Qualora tale diritto fosse esercitato da CREA il presente contratto è da intendersi risolto.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 - 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, sono a carico della DITTA.

#### **Art. 16 - Norme applicabili e controversie**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi ed a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 17 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili e tecnici (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

#### **CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)**

S.S. 673 - Metri 25200

71122 FOGGIA (FG)

Tel: +39-0881-742972

E-mail: [ci@crea.gov.it](mailto:ci@crea.gov.it)

PEC: [ci@pec.crea.gov.it](mailto:ci@pec.crea.gov.it)

e, p.c.

#### **CREA-UDG5 | Ufficio Trasferimento tecnologico**

Via della Navicella, 2/4

00184 ROMA (RM)

Tel: +39-06-47836257

E-mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it)

PEC: [trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it)

Per la DITTA

**S.I.S-SOCIETA' ITALIANA SEMENTI spa**

Via Mirandola, 5

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel: +39-051-6223111

E-mail: [info@sisonweb.com](mailto:info@sisonweb.com)

PEC: [sis\\_sementi@legalmail.it](mailto:sis_sementi@legalmail.it)

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

### **Art. 18 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito da n. 8 pagine, n. 9 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

#### **CREA**

Il Direttore Generale  
Stefano Vaccari  
(*firmato digitalmente*)

#### **S.I.S-SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI SPA**

Il Legale Rappresentante  
Mauro Tonello  
(*firmato digitalmente*)